h) riferisce all'Assemblea dei soci ed al Consiglio Direttivo sulle attività del Forum;
i) assegna le deleghe ai Consiglieri, sentito il Consiglio direttivo.

2. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente nazionale e/o legale rappresentante di qualsiasi socio od osservatore.
3. Il Presidente può, per singoli atti ed a tempo determinato, delegare i suoi poteri al Vicepresidente.

15. Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge al suo interno un Vicepresidente.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente del Forum regionale in caso di sua assenza.

16. TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i rappresentanti dei soci.
2. Il Tesoriere:
   a) studia e propone le strategie e le iniziative in merito all'amministrazione e al reperimento delle risorse economiche del Forum;
   b) predispone il bilancio consuntivo d'esercizio, il preventivo e, ove ne ricorressero le condizioni, il bilancio sociale che propone all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
   c) cura la tenuta dei libri contabili e segue tutti gli aspetti di natura economica e finanziaria del Forum regionale.
3. Il Tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della consulenza e del supporto di esperti esterni.

17. Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, è costituito da 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea, non espressione degli associati.
2. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un presidente.
3. Delle proprie riunioni redige verbale che va conservato nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organismo e conservato nella sede del Forum.
4. Qualora, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti e in mancanza tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno del Forum.
6. L'organo di controllo:
   a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
   b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
   c) esercita il controllo legale contabile;
   d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
   e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
   f) partecipa, se invitato e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

7. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
8. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione del Forum rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18. Organo di revisione
1. L'Organo di revisione, qualora nominato, è formato da 1 (uno) membro, scelto dall'Assemblea, non espressione degli associati. Il membro dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
3. Redige il verbale che va conservato nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organismo e conservato nella sede del Forum.
4. Qualora, per dimissioni o altre cause, decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, l'Assemblea provvede alla sostituzione procedendo ad una nuova nomina.
5. Il membro dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno del Forum.
6. L'organo di revisione ha diritto di accesso alla documentazione del Forum rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di verifica e controllo contabile.

19. Risoluzione delle controversie
1. I rapporti tra gli organi associativi e i soci sono ispirati ai principi di condivisione, solidarietà e sussidiarietà.
2. Eventuali controversie insorte tra gli Organi associativi, fra i soci o fra questi e gli organi associativi, tra il Forum regionale e i Forum territoriali sono demandate al Consiglio direttivo, il quale, avutane conoscenza, può anche intervenire autonomamente o su richiesta delle parti interessate.
3. Qualora il Consiglio direttivo regionale non riesca a comporre la controversia, su iniziativa del Consiglio direttivo stesso o su ricorso delle parti o su iniziativa del Consiglio direttivo nazionale venutone a conoscenza, è investito il Collegio di garanzia nazionale. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio di garanzia può accedere alle informazioni e ai documenti ritenuti pertinenti ed interloquire con gli organi istituzionali del Forum regionale ed i soggetti interessati.
4. Il Collegio di garanzia esperite le necessarie ricognizioni, formula le proprie valutazioni e le invia unitamente al proprio parere alle parti interessate e al Consiglio direttivo nazionale, il quale avvierà la procedura di cui all'art. 18 dello statuto del Forum nazionale e, per ragioni d'urgenza, potrà assumere provvedimenti cautelari quali la diffida e la sospensione temporanea.
5. Sono rimesse direttamente al Collegio di garanzia ed alla procedura di cui all'art. 18 dello Statuto nazionale eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Forum regionale e il Forum nazionale.

20. Durata degli incarichi e incompatibilità
1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, hanno durata quadriennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi nel medesimo ufficio.
2. Tutti gli incarichi di cui ai precedenti articoli 13,14,15,16,17,18 sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva in partiti e movimenti a carattere partitico ed istituzioni pubbliche di rilevanza sovrannazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale, nonché con il ruolo di